



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 26 del 20.02.2024

ORIGINALE

Oggetto: Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica finalizzato alla definizione dell'accordo annuale per l'utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2024 e per la definizione della disciplina sugli incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.36/2023.

L'anno duemilaventiquattro il giorno venti del mese di febbraio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	A
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
SERRAU MARIO ALBERTO	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge, nell'ambito del pubblico impiego, con le modalità previste dal Titolo III del decreto legislativo n.165/2001;

visto il decreto legislativo n.150/2009, recante l'attuazione della legge n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il capo IV rubricato Contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

visto il suddetto decreto legislativo n.165/2001 ed in particolare:

- l'articolo 40, comma 3-bis, a norma del quale le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3; la predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento; la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni; i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata; alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione;
- l'articolo 40, comma 3-ter, ai sensi del quale nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo; agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis; i contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo;

visto il Titolo II del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 16/11/2022 disciplinante il sistema delle relazioni sindacali ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, a norma del quale il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti;
- l'articolo 3, comma 5, a norma del quale, tra l'altro, la contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti;
- l'articolo 7, comma 1, a norma del quale la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, del CCNL e la delegazione di parte datoriale;

- l'articolo 7, comma 4, definente le materie oggetto di contrattazione, tra cui sono ricompresi i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 80, comma 1 del CCNL tra le diverse modalità di utilizzo;
- l'articolo 8, comma 1, a norma del quale, tra l'altro, il contratto collettivo integrativo ha durata triennale; i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale;
- l'articolo 8, comma 4, ai sensi del quale al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione; nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'articolo 79;

dato atto che con deliberazione della Giunta n.204 del 13/12/2022 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, comma 2, del CCNL;

ricordato che in data 29/11/2023 è stato sottoscritto dalle delegazioni trattanti il Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) relativo al triennio 2023/2025, il cui articolo 2, comma 4, prevede che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 16/11/2022 possono essere negoziati con cadenza annuale, con apposito accordo tra le parti, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 del medesimo CCNL e con avvio della sessione contrattuale entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento;

preso atto dell'istanza delle Rappresentanze sindacali unitarie acquisita al protocollo n.8824 del 01/02/2024 con la quale le stesse chiedono l'avvio delle procedure finalizzate al riconoscimento dei differenziali stipendiali di cui all'articolo 14 del CCNL, con programmazione di due tornate rispettivamente negli anni 2024 e 2025 e con destinazione di risorse tali da garantire l'accesso ai benefici al maggior numero possibile di dipendenti;

richiamata la determinazione n.176 del 19/02/2024 con la quale è stato quantificato in via provvisoria, tenuto conto degli elementi in possesso dell'Ufficio competente, in complessivi euro 269.263,14 - al netto di oneri ed Irap - l'ammontare delle risorse destinabili alla contrattazione decentrata per l'anno 2024 ai sensi del citato articolo 79 del CCNL, di cui:

- euro 154.885,26 risorse stabili soggette ai limiti di legge in materia di salario accessorio (al netto delle decurtazioni di legge);
- euro 60.590,80 risorse stabili non soggette a limiti di legge in materia di salario accessorio ;
- euro 26.171,95 risorse variabili soggette a limiti di legge in materia di salario accessorio (al netto delle decurtazioni di legge);
- euro 27.615,13 risorse variabili non soggette a limiti di legge in materia di salario accessorio ;

considerato che la quantificazione delle predette risorse ha risentito delle previsioni di cui:

- all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente

importo determinato per l'anno 2016;

- all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legge n.135/2018 convertito con modificazioni dalla legge n.12/2019, a norma dei quali:
 - in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
 - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
 - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23;
 - le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017;
- all'articolo 33, comma 2, ultimo periodo del decreto legge n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.58/2019 e successive ed ulteriori modificazioni, prevedente, nell'ambito delle nuove disposizioni contenute nel medesimo articolo 33 in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- alle disposizioni attuative del predetto articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019, ovvero: Decreto 17 Marzo 2020 emanato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno; nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato protocollo n.12454 del 15/01/2021;
- all'articolo 1, comma 557, della legge n.296/2006 a norma del quale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio anche al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

ricordato che il riconoscimento dei differenziali stipendiali, in passato codificati come progressioni economiche orizzontali, può essere effettuato nei limiti delle pertinenti risorse disponibili e segnatamente con imputazione alle sole risorse stabili del Fondo;

verificato che, come da previsioni esposte dall'Ufficio Personale, tenuto conto delle partite fisse e correnti, l'importo delle risorse stabili tendenzialmente disponibile per il riconoscimento dei differenziali stipendiali di cui all'articolo 14 del CCNL è pari ad oltre euro 56.000,00, cui debbano sommarsi risorse per incremento dotazione organica per oltre euro 17.000,00 come appresso rappresentato:

Entrate			
Rs1	Risorse stabili	€ 154.885,26	
Rs2	Risorse stabili non soggette a limiti di legge	€ 43.321,53	
Rs3	Risorse stabili per incremento dotazione organica*	€ 17.269,27	
Tot.1	=(Rs1+Rs2+Rs3)	€ 215.476,06	
Tot.2	=(Rs1+Rs2)	€ 198.206,79	
Uscite (partite ricorrenti e/o consolidate)			
U1	Progressioni economiche precedenti	€ 76.869,52	
U2	Indennità di comparto	€ 48.801,36	
U3	Indennità ex VIII Q.F.	€ 774,67	
U4	Ex differenziali B1/B3 e D1/D3	€ 15.265,25	
Tot.3	=(U1:U4)	€ 141.710,80	
Risorse stabili tendenzialmente ancora disponibili =(Tot.2-Tot.3)		€ 56.495,99	
Risorse stabili potenzialmente ancora disponibili =(Tot.1-Tot.3)		€ 73.765,26	

*tali risorse, pur definite stabili, risentono della fluttuazione del personale e, in particolare, dell'effettiva consistenza dello stesso rilevata al 31/12 di ogni anno; stanti l'attuale conformazione dell'organigramma e della dotazione organica, nonché delle tempistiche legate al turnover del personale cessante, ci si aspetta che tale importo possa oscillare approssimativamente da un minimo di circa 12.000,00 ad un massimo di circa 28.000,00;

atteso che in prospettiva è atteso un ulteriore incremento delle risorse stabili disponibili legato alla prevista cessazione di diverse figure professionali impattanti sulla voce di spesa U1 in tabella;

verificato che, sulla base dei dati condivisi dal competente Ufficio Personale, una prima tornata di riconoscimento dei differenziali stipendiali di cui all'articolo 14 del CCNL, nella misura massima possibile, ovvero pari al 50% dei soggetti potenzialmente aventi diritto in ogni area di inquadramento, tenuto conto degli importi previsti dalla tabella "A" allegata al medesimo CCNL e del personale in servizio al 01/01/2024 in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del CCDI, avrebbe un costo stimato di euro € 24.850,00 oltre oneri ed IRAP;

dato atto che dal 01/07/2023, in materia di incentivi tecnici, risulta inapplicabile la previgente disciplina adottata dall'Amministrazione con delibera di Giunta n.171 del 21/10/2021 in relazione al disposto di cui all'abrogato articolo 113 del decreto legislativo n.50/2016, in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 45 del decreto legislativo n.36/2023;

visto il citato decreto legislativo n.36/2023 ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 4, lettera b) prevedente che l'attribuzione degli incentivi avvenga secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva;
- l'articolo 45, a norma del quale, tra l'altro:
 1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti;
 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento; per gli appalti relativi a servizi o forniture deve essere nominato il direttore dell'esecuzione;
 3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice;
 4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.
 5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.
 6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:
- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

considerato che il Dipartimento della Ragioneria dello Stato, con nota protocollo 225928 del 12/09/2023, ha affermato che le risorse di cui agli incentivi tecnici in parola debbano transitare nel Fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo 79 del CCNL 16/11/2022 ma non siano oggetto di contrattazione collettiva;

ritenuto tuttavia di dover aderire al dettato letterale della disposizione, rimettendo pertanto alla contrattazione la determinazione delle modalità di riparto degli incentivi, la cui quantificazione della consistenza complessiva è invece prerogativa esclusiva dell'Amministrazione;

atteso che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo n.165/2001; a tal fine, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, del CCNL, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione; in caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni; trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

sentito in merito il Segretario generale, anche nelle funzioni proprie di Responsabile della Prevenzione della corruzione dell'Ente;

con votazione unanime,

DELIBERA

tenuto conto di quanto esposto nella parte motivata:

1. di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti direttive formali finalizzate:
 - 1.1. alla definizione delle modalità di utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2024, ai sensi dell'articolo 8 del CCNL, come provvisoriamente quantificate con determinazione n.176 del 19/02/2024, attraverso la stipula di apposito accordo che tenga conto delle seguenti linee di indirizzo:
 - a) dovrà essere garantito che la parte prevalente delle risorse variabili del Fondo delle risorse decentrate sia destinata alla valorizzazione della performance del personale dipendente, al fine di incentivare il

perseguimento degli obiettivi e il merito;

- b) in generale il riparto delle risorse dovrà realizzarsi garantendo imparzialità, proporzionalità, adeguatezza, trasparenza, equità e pari opportunità per il personale, con salvaguardia del merito e delle specificità delle diverse posizioni;
- c) dovrà essere previsto un primo ciclo di riconoscimento al personale dei differenziali stipendiali di cui all'articolo 14 del CCNL 16/11/2022 con decorrenza dal 01/01/2024, tenuto conto dei presupposti e dei parametri indicati nel capo III del CCDI 2023/2025 sottoscritto in data 29/11/2023, nonché delle seguenti condizionalità:
 - dovranno essere utilizzate esclusivamente le risorse stabili di cui all'articolo 79, comma 1, del CCNL 16/11/2022;
 - i differenziali dovranno essere riconosciuti in uguale percentuale in ciascuna delle aree contrattualmente previste ed in relazione alla consistenza del numero dei soggetti appartenenti alle stesse in possesso dei requisiti per il riconoscimento dei benefici, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 del CCDI 2023/2025 per i titolari degli incarichi di elevata qualificazione;
 - la percentuale di riconoscimento dei differenziali economici non potrà superare in ogni caso il 50% degli aventi diritto all'interno di ciascuna area di riferimento, in possesso dei previsti requisiti, con arrotondamento all'unità inferiore nel caso in cui si determinino frazioni numeriche, fatta salva la possibilità di trasferire la frazione inutilizzata in favore di altra area ai fini del raggiungimento di una unità di personale;
- d) dovrà tenersi conto in sede di contrattazione della prospettiva di addivenire, con decorrenza dal 01/01/2025, al riconoscimento di un secondo ciclo di differenziali stipendiali al personale, in relazione alla disponibilità di risorse che verrà accertata in sede di costituzione del Fondo 2025;

1.2. all'adozione della nuova disciplina per il riparto degli incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.36/2023, quale allegato al CCDI 2023/2025, che tenga conto delle seguenti linee di indirizzo:

- a) l'Amministrazione garantisce, in caso di esito positivo della contrattazione, il mantenimento delle attuali aliquote percentuali per gli incentivi previste con deliberazione n.171 del 21/10/2021, differenziate per tipologia e soglie;
- b) dovrà in generale mantenersi l'equilibrio con la disciplina previgente approvata la citata deliberazione n.171 del 21/10/2021, salvaguardando, ove possibile, le disposizioni ivi previste al fine di garantire continuità nella regolamentazione dell'istituto;
- c) dovrà perseguirsi un riparto equo delle risorse che salvaguardi, laddove possibile, la previgente suddivisione delle stesse tra le varie fasi (programmazione, progettazione, appalto, esecuzione);
- d) nell'ambito di ciascuna fase, il riparto percentuale delle risorse dovrà tener conto delle specificità, del peso, dei rischi e delle incombenze in capo a ciascuna figura;

2. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267/2000.



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica finalizzato alla definizione dell'accordo annuale per l'utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2024 e per la definizione della disciplina sugli incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.36/2023.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 20.02.2024

IL RESPONSABILE

Filippo FARRIS

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 20.02.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Alessandra SORCE



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 26 del 20/02/2024

OGGETTO:

Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica finalizzato alla definizione dell'accordo annuale per l'utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2024 e per la definizione della disciplina sugli incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.36/2023.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
SECCI MARIA PAOLA**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
MARCELLO MARCO**